

Dossier n. 13

①

Verbale di Accertamento

di FURTO CAMPESTRE o PASCOLO ABUSIVO
(Art. 36, 37, 38, 39 del Cod. pen., 405, 412, Cod. pen. rivisti, nel R. D. 29 nov. 1903)

L'anno 1885 e questo giorno 4 del mese di Gennaio
in ⁽¹⁾ Dormes

Io sottoscritto Guardia-Campestre del Comune di Dormes
denuncio al R. Prefere del Mandamento di Dormes
che trovandomi alle ore 5 p. m. in perlustrazione nel territorio comunale,
scopersi un individuo ⁽²⁾ quale stava pascolando animali agitati
in numero di quindici nel bosco, in regione
Costo, presente territorio

Il fondo del Signor Giacob Gravanni fu Francesco di Dormes,
avvicinatolo ed interrogatolo sulle sue generalità, rispose chiamarsi, come in fatto
si chiama Mangola Teresa fu Gio. Battista,
nubile residente in Dormes

interpellatolo in ordine al fatto sopra accennato, risposemi Declarando
non sarebbe più fatto pascolare le proprie ugne in
detta località e di perdonare per questa volta

per lo che, costituendo esso il reato previsto dall'art. ⁽³⁾ 672 del Codice penale,
l'ho dichiarato in contravvenzione ed ⁽⁴⁾ ho proceduto anzitutto al sequestro di
o degli animali, e della concimata la contornatura
che ho assicurato con un legaccio applicandovi una pezza di carta sulla quale
ho scritta la seguente indicazione: Corpo di reato sequestrato a

A quest'atto fu presente come testimone il nominato ⁽⁵⁾ aluno

⁽⁶⁾ io ho
il quale con me ha firmato il presente verbale da rassegnarsi all'Autorità giudi-
ziaria in un al corpo di reato.

⁽⁷⁾ Il Guardia campestre fronte
⁽⁸⁾ Luca Giuseppe

(1) Indicare il Comune. — (2) Tagliando o rubando legna, o tagliando erba, o rubando frotti pendenti, o pascolando animali bovini, pecorini, caprini o suini. — (3) Cognome, nome, paternità, maternità, età, condizione. — (4) Indicare in unicità le risposte. — (5) 672 se trattasi di furto campestre, 672 se di pascolo abusivo. — (7) O legna, o erba, o frotti. — (8) Nome e cognome del reo. — (9) Generalità complete del teste. — (10) Firma del teste. — (11) Firma del Guardia-Campestre.

Irera, Stab. Anon. 1885.

Verbale di accertamento di pascolo abusivo.
ACD, II/7

I boschi e i pascoli¹

Il bosco rappresenta per le popolazioni di montagna una cospicua fonte di ricchezza che compensa le rendite limitate dell'agricoltura alpina e il disagio evidente richiesto dal lavoro della terra in zone accidentate, impervie e sassose.

Per questo motivo, il bosco viene da sempre considerato in Valle d'Aosta un bene comune da proteggere e sfruttare con giudizio.

Prima di tutto, il diritto al legname è riservato a comunità ben definite: abitanti della parrocchia, poi dei comuni (quando questi furono istituiti), o aventi diritto a consorzierie, poiché la maggior parte dei boschi valdostani è di proprietà comune.

Gli aventi diritto possono fruire del legname da costruzione (per case e attrezzi), limitatamente alle esigenze, e di legna secca per il fuoco, praticamente senza restrizioni di sorta salvo momenti e luoghi particolari.

Il bosco costituisce anche una protezione sicura contro le valanghe e le frane.

La popolazione ne è cosciente e non sono infrequenti gli interventi per bloccare il taglio degli alberi per lunghi periodi, onde permettere al bosco di rinforzarsi e di meglio adempiere alla sua funzione protettiva.

Per vari motivi, in particolare per la richiesta di carbone di legna da parte delle industrie, si assiste nel corso dell'Ottocento ad un grave depauperamento: verso il 1830, la superficie dei boschi ammonta a più di 60.000 ettari, nel 1850 è ridotta a meno di 40.000 e nel 1864 a 25.000

Quando si aprono nuove vie di comunicazione, il bosco viene reciso e non riprodotto; così, nella valle principale i monti sono quasi interamente privi di copertura forestale fino a Verrès e Montjovet, e nelle laterali si mantengono poche riserve.

Lo sfruttamento dei pascoli si perde nel tempo, fatto comprensibile se si considera che l'economia pastorale è tra le più antiche ed elementari forme di organizzazione agricola.

Si tenga conto che nel passato tutte le superfici coltivabili non occupate dal bosco erano adibite a seminativi; al pascolo si destinavano le zone più scadenti dell'alpe, inadatte al taglio del fieno, mentre le zone più elevate e più impervie erano probabilmente raggiunte soltanto dalle pecore o dalle capre.

Il 12 luglio 1868, una data importante perché l'organo consiliare di Champorcher pubblica un regolamento in materia di pascolo sui beni comunali che rimarrà in vigore parecchi anni e sarà oggetto, contemporaneamente, di numerose critiche e svariati emendamenti.

¹Da D. Priod, *Regolamenti, usi e consuetudini riguardanti la gestione dei boschi, dei pascoli e delle acque nella vallata di Champorcher nei secoli XVIII e XIX*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria, CdL in Scienze Forestali e Ambientali, a. a. 2001-2002 e altri.



ROYAUME D'ITALIE

Sous-Préfecture

DE
L'ARRONDISSEMENT D'AOSTE

DIVISION 2^e - N° 5401.

Circulaire N. 50.

OBJET
Service forestier.

Aoste, le 1^{er} novembre 1865.

Les forêts, personne ne l'ignore, doivent être envisagées sous un double point de vue, parce qu'elles donnent deux genres d'utilité bien distincts : une utilité directe, par les produits matériels et échangeables qu'elles procurent; une utilité médiate, fournie par leur seule présence, en vertu de leur bienfaisante action sur le sol, le régime des eaux, l'atmosphère et la salubrité publique.

Or, pour que ces deux genres d'utilité puissent produire les plus féconds résultats, il est nécessaire que les Administrations locales s'occupent sérieusement de la conservation et de la reproduction des bois; ce qui leur serait assez facile quand elles considèrent que la propriété forestière est une de celles qui intéressent au plus haut degré la prospérité nationale, et que les produits forestiers exercent dans cette intéressante Vallée une très-grande influence sur la richesse du pays.

Aussi les Administrations communales doivent comprendre que parmi leurs premiers devoirs il y a celui d'empêcher, avec tous les moyens possibles, que la rapine et l'avidité d'un profit immédiat ne viennent impunément à détruire davantage nos propriétés forestières.

Il est vrai que chaque propriétaire des bois connaît, tout aussi bien que les autres, les avantages résultants de leur conservation; mais le plus souvent il ne gagne personnellement pas assez pour que ces avantages seuls puissent l'engager à maintenir sa propriété en nature de bois, s'il trouve d'ailleurs un profit pécuniaire à la transformer; et il le fait d'autant plus facilement que le plus souvent les désastreux effets du déboisement ne se font sentir qu'après un temps assez long. Ce n'est pas, en effet, du jour au lendemain que les terres situées sur les pentes des montagnes sont emportées par les eaux, que de perturbations fâcheuses dans le cours des torrents se produisent, que de variations subites de température se manifestent. Ces résultats trouvent bien leur cause dans le déboisement, mais on ne les voit paraître, en général, que longtemps après que celui-ci a été effectué; et l'auteur du mal, échappant à la grande loi de la responsabilité, n'est, le plus souvent, plus témoin des calamités qu'il a causées.

A MM. les Syndics
de l'Arrondissement d'Aoste.

Dont H. Martin

publié le 12. jéne 1865

Circolare della Sottoprefettura di Aosta al sindaco di Pont-Saint-Martin concernente il servizio delle guardie forestali (1865, 1 novembre).

ACPSM, 311



REGNO D'ITALIA

PREFETTURA DI TORINO

SOTTO PREFETTURA D'AOSTA

DIVISIONE 2

N.º Protocollo 1167

RISPOSTA al foglio *corrente maggio*
Dir. M. Sez. M. N. 577

Oggetto

Regolamento di polizia rurale.

Aosta il 8. Maggio 1877.

L'approvazione del regolamento di polizia rurale di questo comune è implicitamente contenuta nella nota di quest'ufficio del 20. Aprile p.p. Direzione pari numero non usata (altra forma) il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio nei provvedimenti della fattispecie.

Però mi farò carico di fare opportune osservazioni alla Prefettura nell'occasione che le trasmetterò le chieste due copie autentiche del regolamento stesso che sto attendendo dalla S.P.

Nel dare copi risposta alle osservazioni della S.P. le restituirò intatto gli allegati che andranno uniti alla nota al margine descritta.

Il Sotto-Prefetto.

*Signor Sindaco
di
Bard*

Lettera del sottoprefetto concernente il regolamento di Polizia Rurale di Bard (8 maggio 1877). ACH, 37/6

Provincia di Torino

Circondario d'Aosta

Comune di Bard.

Regolamento di polizia rurale

Art. 1. - Non può introdursi negli altri fondi rurali non chiusi né passare per medesimi contro l'espresse divieto dei proprietari e dei legittimi possessori. Anorché manchi l'accennato divieto non è lecito introdursi né passare per terreni seminati e in generale per quei luoghi ove stessa la particolare coltivazione fosse inevitabile il recar danno.

Art. 2. - È proibito d'introdurre o far passare per gli altri fondi non chiusi bestiame o veicoli senza averne ottenuta la permissione dei proprietari ovvero dei legittimi possessori.

Non avrà contravvenzione ed disposto di questo e del precedente articolo quando per circostanze straordinarie ed impreviste fosse divenuta assolutamente impraticabile la pubblica strada.

Art. 3. Come ora in seguito ad ottenute permissione introduzione o fanno passare bestiame o veicoli

Vercelli li 22 settembre 1878.

Dipartimento
di
Eorino

Distretto di Vercelli

F. 306

Oggetto
notizie statistiche

Dal Real Ministero dell'Interno
si chiede una statistica delle valan-
ghe ove più frequentemente si
verificano, e che non di rado nella
stagione vernale, interrompono
la circolazione delle strade, ed espon-
gono intiere borgate, o case isolate
nel pericolo di essere, o esse seppeli-
te, o distrutte, per cui un mezzo
di parerle riparo se è possibile.

Non ostante a mia conoscenza se-
no edotto le nomine di tutti i comuni
o valanghe che originino guasti,
prego V. a valermi dar conoscenza
nel più breve termine che le sarà
possibile, di quanto segue

- 1° Nome del luogo ove si stacca la
valanga, ed ove si ferma
- 2° Qualità della spina o valanga,
cioè se è franamento di rovine, ed
terreno, di selaterra o subbia, o
valanga seivolate
- 3° Periodicità della caduta se una
volta all'anno, se più volte all'anno,
se interrottamente, o di rado.
- 4° Epoca mese, anno in cui per solito
avvengono i franamenti, o valanghe

Al Signor
Sindaco del comune
di
Spone

5° Principio della valanga, se sotto i confini,
o al di sopra della vegetazione, o sopra
la declivitate, sul livello del mare, del
punto più alto, in metri.

6° Se si staccano da rocce nude, sciolte,
ghiaiose, sciolte, o terreno leggero,
tenace, o umido, e se ricettate di erbe,
frutti, ed arboscelli etc.

7° Se le valanghe attraversano boschi,
pascoli, o campi lavorati, e se ninanno
fabbricati, strade, o fondi.

8° Estensione delle valanghe, lunghezza,
e larghezza media in metri.

9° Se è possibile parvi si fare, sia con
muri, chiusi, o rimbalzamentei.

Spiduciale che V. S. vorrà compiacersi
di darmi le notizie sopra richiedete,
anticipati le porge i miei ben dovuti
ringraziamenti

Il suo rispettoso fedeltate

A Alasia
3

L'ispettore forestale Alasia chiede notizie statistiche sulla caduta delle valanghe nel comune,
2^a pagina (1878, 22 settembre).

ACI, serie suppletiva fasc. 34/10